



TRIBUNALE DI LUCCA

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA**

OGGETTO: *Protocollo d'intesa sui flussi informativi tra il Tribunale di Lucca e la Procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa.*

Il Tribunale di Lucca, in persona del Presidente del Tribunale, e la Procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca, in persona del Procuratore della Repubblica (infra indicati anche come parti stipulanti),

- sentiti il Presidente di sezione civile e il giudice delegato alle procedure concorsuali;
- sentiti i magistrati del gruppo specializzato in materia di reati di criminalità economica,
- tenuto conto delle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.7.2022 in tema di buone prassi in materia di procedure concorsuali e delle indicazioni provenienti dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione del 12.12.2022;

premesse e considerato

1.- In data 15.7.2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII), approvato con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14.

Tra gli obiettivi fondamentali che il CCII si propone di perseguire, ci sono, principalmente, la tempestiva emersione della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la maggiore efficacia ed efficienza delle procedure concorsuali, specie di quelle alternative alla liquidazione giudiziale.

Al fine di conseguire tali scopi la riforma ha implementato i poteri spettanti al Pubblico Ministero, restituendo centralità a tale figura, che oggi, più che in passato, ha un ruolo essenziale nell'emersione tempestiva della crisi di impresa e dell'insolvenza, e, quindi, nella tutela delle ragioni dei creditori.

Segni di tale innovazione sono, anzitutto:

- (i) il passaggio da una legittimazione limitata del Pubblico Ministero a presentare istanza di fallimento, come regolata dall'art.7 LF, ad una legittimazione generalizzata, come prevista dall'art.38, co.1 CCII, secondo cui il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è presentato dal pubblico ministero in ogni caso in cui abbia notizia dell'esistenza di uno stato d'insolvenza;
- (ii) la legittimazione generalizzata del Pubblico Ministero ad intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o ad una procedura di insolvenza (art.38, co.3 CCII).

Ne risulta pertanto rafforzato il ruolo del PM anzitutto nelle sue funzioni civili.

In linea con tali innovazioni risulta implementato il flusso informativo dal Tribunale Civile alla Procura della Repubblica.

Nel contempo alcune innovazioni presenti nel CCII hanno incrementato anche il flusso informativo inverso, dalla Procura al Tribunale.

2.- In particolare, quanto al flusso informativo dal Tribunale alla Procura della Repubblica, rilevano ai fini specifici le seguenti disposizioni:

- (i) *Il combinato disposto degli artt.12, co.3 e 38 CCII.*

Nella composizione negoziata per la crisi d'impresa non trova applicazione, di regola (v. art.12, co.3), l'art.38 CCII, fatta eccezione per la richiesta di misure protettive (art.19) e/o di autorizzazioni al tribunale (art.22). Tali richieste sono comunicate al P.M. al fine di consentire l'intervento nel relativo procedimento.

- (ii) *L'art.25 sexies, co.2 CCII.*

Il ricorso diretto alla omologazione del concordato semplificato è comunicato al pubblico ministero a cura del cancelliere.

- (iii) *L'art.38, co.2 CCII.*

L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

- (iv) *L'art.40, co.3, ultimo periodo CCII.*

La domanda del debitore (di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), unitamente ai documenti ad essa allegati, è trasmessa al pubblico ministero (anche se presentata ai sensi dell'art.44 CCII e per le attività previste, fra l'altro, dall'art.44, co.2).

Devono essere pertanto comunicati al pubblico ministero:

- (a) il ricorso per l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale;
- (b) il ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt.57 e ss);
- (c) il ricorso per l'omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art.64 bis);

(d) il ricorso per l'ammissione e l'omologazione di un concordato preventivo (art.84). Nonché, in forza del rinvio contenuto al procedimento unitario uniforme negli artt.65 (per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore), e 270, co.5 (per la liquidazione controllata), e al fine dell'esercizio dei poteri previsti, fra l'altro, dagli artt.38, 70, co.10 e 11, 72, co.1, 73, co.1 e 2, 80, co.5, 82, co.1, 83, co.1 CCII:

- 1) il ricorso diretto all'omologazione del piano di ristrutturazione del debitore;
- 2) il ricorso diretto all'omologazione del concordato minore e le relazioni periodiche;
- 3) il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata.

(v) *Il combinato disposto degli artt.38, co.2, 41, co.5, e 43, co.1 CCII.*

Il ricorso diretto all'apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata da parte di soggetti diversi dal debitore va comunicato al P.M. al fine di consentirgli di intervenire nel procedimento ex art.38, co.2 e di continuarlo in caso di rinuncia (ex art.43, co.1) o di esercitare (nel caso di liquidazione controllata, in cui è venuta meno la legittimazione del P.M. dopo la novella del giugno 2022) i poteri previsti dalle disposizioni mentovate al precedente § (iv).

(vi) *L'art.47, co.4 CCII.*

Il decreto di fissazione dell'udienza ex art.47, co.4 CCII, va comunicato al Pubblico Ministero, che deve essere sentito nell'ambito del relativo procedimento.

(vii) *L'art.106, co.1 CCII*

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale. Inoltre, la comunicazione è funzionale all'esercizio da parte del P.M. del potere previsto dall'art.55, co.5 CCII (revoca o modifica delle misure protettive).

(viii) *L'art.130, co.7.*

Le relazioni del curatore di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

(ix) *L' Art.281, co.4 CCII.*

Il decreto (di esdebitazione) del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

(x) *L'art.282, co. 3 CCII.*

Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.

(xi) *Comunicazioni ex art.45 CCII.*

Sentenze e decreti di cui è prevista la comunicazione ex art.45 CCII.

Altre disposizioni del CCII pongono direttamente a carico di organi della procedura (curatore o commissario giudiziale) obblighi di comunicazione/segnalazione di determinati fatti o situazioni (v. art.92, co.5; 105, co.1 e 3, 114, co.5, 130, co.2).

3.- Quanto invece al flusso informativo inverso (dalla Procura al Tribunale), assumono rilevanza particolare gli artt.279, 280, 281 e 282 CCII.

In linea con la direttiva UE 1023/2019 (c.d. direttiva *insolvency*), il CCII ha modificato la disciplina dell'esdebitazione.

L'art.279 CCII prevede che, ricorrendo le condizioni di cui all'art.280 CCII, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

L'art.281 CCII dispone che il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificate le condizioni degli artt.278, 279 e 280 CCII, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Tra le condizioni ostative previste dall'art.280 CCII, ai fini specifici, per il patrimonio informativo in possesso dell'Ufficio della Procura, rilevano le condizioni di cui alle lett. a) e b).

Analogamente in caso di esdebitazione del soggetto sovraindebitato, l'art.282 CCII dispone che per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto (nel caso di imprese) al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Anche in tal caso l'esdebitazione non opera in presenza delle condizioni di cui all'art.280.

La possibile sfasatura tra i tempi di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale (soprattutto in caso di insufficienza d'attivo) e i tempi necessari per le determinazioni di competenza della Procura della Repubblica in ordine ad eventuali reati commessi dall'imprenditore sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale, e il conseguente rischio di soluzioni contraddittorie (riconoscimento dell'esdebitazione e successiva iscrizione a modello 21 dell'imprenditore esdebitato), rendono opportuno il coinvolgimento dell'Ufficio della Procura nel procedimento di esdebitazione di diritto attraverso il rilascio di un NULLA OSTA al riconoscimento del beneficio.

Tanto premesso e considerato,

al fine di assicurare un rapido scambio di informazione tra gli uffici, funzionale ad un efficace esercizio delle funzioni civili del pubblico ministero nella materia de qua e dell'azione penale, come una migliore gestione da parte del giudice civile delle procedure concorsuali, stipulano il presente protocollo d'intesa.

Art.1.

Atti e provvedimenti da trasmettere alla Procura della Repubblica

La competente cancelleria del tribunale trasmetterà a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "civile.procura.lucca@giustiziacert.it" (essendosi riscontrato che tramite la "Consolle Pubblico Ministero", allo stato, è possibile l'invio di provvedimenti in relazioni ai quali il P.M. deve emettere un visto o un parere) gli atti e i provvedimenti di seguito elencati:

1. Le segnalazioni dell'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento civile o penale ai sensi dell'art. 38, 2° co. CCII. A tale fine il giudice civile o penale avrà cura di indicare nel dispositivo del provvedimento che esso va trasmesso in copia al P.M. In tal caso, per la cancelleria del Tribunale deve intendersi acquisita in via automatica, senza la necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, l'autorizzazione al P.M. titolare del procedimento (iscritto a modello 45 o atti civili) che richieda la consultazione degli atti e l'acquisizione di copia degli atti e documenti presenti nel fascicolo del procedimento direttamente, ove possibile, a mezzo "Consolle Pubblico Ministero" o, altrimenti, in via cartacea.
2. Il ricorso per la concessione di misure protettive e cautelari di cui all'art. 19 CCII e il ricorso per le autorizzazioni del Tribunale di cui all'art. 22 CCII, al fine di consentire al pubblico ministero di intervenire nel procedimento come previsto e consentito dagli artt. 12, co.3 e 38 CCII.
3. Il ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25-sexies, 2° co. CCII.
4. Tutti i ricorsi che determinano l'apertura del procedimento unitario ed in particolare:
 - 4.1. *il ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale presentato dal debitore;*
 - 4.2. *il ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale presentato dai creditori e l'eventuale desistenza del creditore.*
 - 4.3. *il ricorso per l'ammissione e l'omologazione di un concordato preventivo;*
 - 4.4. *il ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;*
 - 4.5. *il ricorso per l'omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;*
 - 4.6. *il ricorso per l'apertura di un concordato minore;*

4.7. il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento.

5. La richiesta di audizione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 47, 4° co. CCII qualora manchino le condizioni per l'apertura del concordato preventivo.

6. La segnalazione da parte del commissario giudiziale nel concordato preventivo dell'esistenza di atti di frode ai sensi dell'art. 106 CCII.

7. Tutte le altre segnalazioni di possibile rilevanza per il P.M. da parte del Tribunale, del Giudice delegato e degli altri organi della procedura, veicolate tramite la cancelleria del tribunale.

La trasmissione degli atti e provvedimenti avverrà senza i relativi allegati, che potranno essere richiesti dall'ufficio di Procura in un secondo momento.

ART.2

Adempimenti dell'Ufficio della Procura della Repubblica

L'Ufficio della Procura destinatario delle comunicazioni, pervenuto l'atto o il provvedimento, lo trasmette al Procuratore della Repubblica che valuterà, qualora non si tratti di seguito, l'iscrizione a modello 45 ovvero a modello atti civili e l'assegnazione, di regola, a magistrato facente parte del gruppo specialistico.

Successivamente il pubblico ministero assegnatario del procedimento:

-al fine di poter avere conoscenza degli atti della procedura concorsuale, chiederà al Tribunale la "visibilità" del fascicolo tramite "Consolle Pubblico Ministero";

-al fine di un puntuale e tempestivo esercizio dell'azione penale, effettuerà quanto necessario al fine di verificare la sussistenza di fattispecie delittuose, eventualmente procedendo alle necessarie iscrizioni nel registro degli indagati ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;

-valuterà altresì la sussistenza delle condizioni per avanzare richiesta di liquidazione giudiziale in ragione della natura della segnalazione ricevuta, anche compiendo i necessari accertamenti, sottolineandosi in proposito la particolare attenzione da prestare ai casi desistenza del creditore ai sensi dell'art. 43 CCII, nonché alle segnalazioni ai sensi dell'art. 38, 2° co. CCII, dell'art. 47, 4° co. CCII (audizione del pubblico ministero qualora manchino le condizioni per l'apertura del concordato preventivo) e dell'art. 106 CCII (segnalazione da parte del commissario giudiziale nel concordato preventivo dell'esistenza di atti di frode).

-valuterà, d'intesa col Procuratore della Repubblica, se partecipare alle udienze relative al procedimento concorsuale originato dalla propria domanda o comunque qualora vi ravvisi interesse, o in alternativa di depositare nota scritta.

La richiesta di liquidazione giudiziale sarà avanzata dal magistrato assegnatario del procedimento d'intesa col Procuratore della Repubblica.

Il nominativo del sostituto procuratore assegnatario del fascicolo sarà comunicato dalla segreteria della Procura alla cancelleria concorsuale, che provvederà automaticamente ad attribuire al sostituto la visibilità del fascicolo senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Art.3

Relazioni ex art.130 CCII

La cancelleria trasmetterà automaticamente le relazioni del curatore, depositate ai sensi dell'art.130, co.1, 4 e 5, senza necessità di un ordine del giudice delegato. Avvenuto il deposito della relazione, questa sarà messa in visione al giudice delegato e contestualmente trasmessa alla Procura della Repubblica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "civile.procura.lucca@giustiziacert.it". Anche in tal caso, per la cancelleria del Tribunale deve intendersi acquisita in via automatica, senza la necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, l'autorizzazione al P.M. titolare del procedimento (iscritto a modello 45 o 21) che richieda la consultazione degli atti e l'acquisizione di copia degli atti e documenti presenti nel fascicolo del procedimento direttamente, ove possibile, a mezzo "Consolle Pubblico Ministero" o, altrimenti, in via cartacea.

Il tribunale dà atto che, a seguito delle linee guida del CSM, il giudice delegato alle procedure concorsuali ha emesso nell'anno 2022 circolare con la quale ha disposto che i curatori trasmettano la relazione iniziale ex art.130, co.1 e la relazione particolareggiata ex art.130, co.4 e 5, secondo il modello allegato alle stesse linee guida.

Tale circolare potrà essere modificata e integrata, su richiesta del Procuratore della Repubblica, al fine di meglio specificare alcuni punti del modello allegato alle linee guida in termini utili ad un più efficace e sollecito svolgimento delle indagini.

Il curatore, anche senza attendere il deposito della relazione iniziale, segnalerà immediatamente alla Procura della Repubblica le eventuali circostanze sintomatiche di condotte distrattive in atto al fine di consentire l'utile e tempestiva richiesta di misure cautelari reali e eventualmente personali.

Art.4

Esdebitazione nella liquidazione giudiziale

Quando il tribunale procede d'ufficio all'esdebitazione (281, co.1 CCII), oltre a depositare relazione riepilogativa finale sui fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio, il curatore richiederà al competente ufficio della procura, per il successivo deposito nel fa-

scicolo della procedura di liquidazione giudiziale, il rilascio del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti al fine di consentire al tribunale la verifica dell'assenza della condizione ostativa di cui all'art.280, co.1, lett. a).

Nell'eventualità in cui si arrivi ad una immediata chiusura della procedura di liquidazione giudiziale (ad esempio, per insufficienza di attivo) e, quindi, la Procura della Repubblica non abbia ancora dato corso alle proprie determinazioni in ordine ad eventuale iscrizione a modello 21 per reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale, il curatore richiederà altresì al Procuratore della Repubblica il rilascio di un nulla osta.

Il diniego di rilascio del nulla osta potrà essere motivato genericamente per esigenze di approfondimento funzionali all'iscrizione a modello 21.

In difetto di rilascio del nulla osta e in presenza delle altre condizioni previste dall'art.280 CCII il tribunale provvederà alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e sospendere l'emissione del provvedimento d'esdebitazione in attesa delle determinazioni di competenza dell'ufficio della Procura della Repubblica.

Art.5

Esdebitazione nella liquidazione controllata

Quando il tribunale procede d'ufficio all'esdebitazione del soggetto sovraindebitato (282, co.1 CCII) il liquidatore, oltre a depositare relazione riepilogativa finale sui fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio, provvederà a richiedere al competente ufficio della procura il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti al fine di consentire al tribunale la verifica dell'assenza della condizione ostativa di cui all'art.280, co.1, lett. a).

Art.6

Entrata in vigore

Il presente protocollo entrerà in vigore in data 1 dicembre 2023.

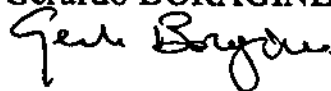
Sarà pubblicato sul sito istituzionale del tribunale a cura della segreteria del Presidente e trasmesso ai curatori mediante circolare a cura del giudice delegato.

Protocollo predisposto con la collaborazione del dott. Carmine CAPOZZI, in qualità di Giudice della Sezione Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza - delegato dal Presidente del Tribunale -, del dott. Enrico CORUCCI, in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica come magistrato che cura i rapporti tra la Procura della Repubblica e la Sezione Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza del Tribunale, e della dr.ssa Laura GUIDOTTI, in qualità di

Magistrato di Riferimento per l'innovazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Per le parti stipulanti,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Gerardo BORAGINE



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Domenico MANZIONE

